



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 gennaio 2013

NUMERO AFFARE 11700/2012

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Schema di regolamento concernente disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 4758 in data 22/11/2012 con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio della Sezione consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato n. 11700/2012 reso nell'Adunanza del 6 dicembre 2012;

Viste le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 51804/2 del 28 dicembre 2012 e prot. n. 82 del 10 gennaio 2013;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso e considerato:

Con lo schema di regolamento indicato in oggetto, si intendono modificare gli articoli 5, 11 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quanto alla descrizione dei contenuti del regolamento, valgono integralmente le premesse del parere interlocutorio emesso nell'Adunanza del 6 dicembre 2012, con cui sono stati chiesti all'Amministrazione chiarimenti in ordine al coordinamento delle disposizioni regolamentari in via di emanazione con la normativa recata dall'art. 14, commi da 17 a 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Poiché la suddetta normativa primaria prevede che al personale docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base di una serie di criteri, tra cui quello dei posti disponibili in altri gradi di istruzione o classi di concorso (anche quando il docente non sia in possesso della relativa abilitazione, ma sia munito di titolo di studio valido per l'insegnamento nello specifico grado di istruzione o per ciascuna classe di concorso), si è domandato in quale misura il suddetto personale, dichiarato in esubero, concorra con i docenti non di ruolo cui sia concesso conseguire l'abilitazione tramite i percorsi abilitativi speciali ai fini della copertura annuale di posti disponibili e, nel caso in cui al primo sia assegnata una preferenza, se l'amministrazione abbia tenuto conto di tale circostanza ai fini della programmazione dell'accesso ai percorsi.

E' stata altresì disposta l'acquisizione dei pareri del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione sullo schema di regolamento, nel testo modificato a seguito della formulazione da parte delle predette amministrazioni di osservazioni in ordine a taluni aspetti ritenuti incidenti sulla spesa.

Con note prot. n. 51804/2 del 28 dicembre 2012 e prot. nn. 44 e 82 rispettivamente del 8 e 10 gennaio 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso gli elementi richiesti nonché il concerto del Ministero per la P.A. e la semplificazione e quello del Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema di regolamento.

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione richiedente, la Sezione prende atto della priorità di assegnazione dei posti vacanti e disponibili ai docenti dichiarati in esubero, per effetto dall'art. 14, commi da 17 a 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, rispetto ai docenti abilitati ai sensi del regolamento (indipendentemente dal riferito dato, che risale unicamente alla comune esperienza, dell'ampiezza dei posti di fatto disponibili per l'intero anno scolastico che condurrebbe ad escludere una concorrenza tra le due categorie di docenti).

Inoltre, il parere del Ministero dell'economia e delle finanze - che ha formulato la propria intesa sullo schema di regolamento condizionata all'inserimento, all'art. 4, comma 1 sexies, della formula sul rispetto dell'invarianza di spesa, che andrà pertanto recepita - soddisfa l'esigenza di verifica circa l'allineamento delle modifiche apportate al testo alle osservazioni formulate dalle amministrazioni interessate, assorbendo anche gli originari rilievi del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, che al parere dell'amministrazione finanziaria si era richiamato.

Si prende atto, inoltre, delle modifiche di ordine formale apportate allo schema di regolamento, in recepimento delle osservazioni anticipate nel parere interlocutorio. Rimane, peraltro, un'unica osservazione, riguardo al mancato coordinamento tra il nuovo comma 27 bis del D.M. n. 249 del 2010, inserito ai sensi dell'art. 4, comma 1 , lett. j) dello schema del presente regolamento, che disciplina gli effetti del conseguimento di tutti i titoli di abilitazione previsti dal regolamento al termine dei percorsi formativi abilitanti, e quanto riferito nella relazione illustrativa, secondo la quale esso si applicherebbe solo ai percorsi formativi con modalità speciali. Data la inequivocità nonché coerenza logica della testuale disposizione normativa, si ritiene che ad essa vada coordinata la relazione illustrativa.

Sul piano formale ulteriormente, si segnala l'esigenza di posporre, all'art. 4, comma 2, le virgolette (il segno di punteggiatura:”) a chiusura della aggiunta Tabella 11- bis , a conclusione e dopo il quadro dei crediti formativi, evidentemente testualmente rientrante anch'esso nella novella.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le osservazioni indicate in motivazione.

L'ESTENSORE
Francesca Quadri

IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi

IL SEGRETARIO
Massimo Meli